



PROVINCIA
DI LODI

- **Regolamento per la disciplina delle Autorizzazioni, Concessioni e Nulla Osta Stradali.**
- **Autorizzazioni al transito dei mezzi eccezionali singoli/multipli e periodici.**
- **Istallazione della cartellonistica pubblicitaria.**
- **Gare ciclistiche e manifestazione sportive su strada**

Approvato dal Consiglio provinciale n° 14 del 27/09/2016

INDICE SISTEMATICO

PARTE PRIMA:

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, AUTORIZZAZIONE E NULLA OSTA STRADALI

PARTE SECONDA:

INSTALLAZIONE DI CARTELLI, INSEGNE DI ESERCIZIO E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI O IN VISTA DI ESSE.

PARTE TERZA:

AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO DEI MEZZI ECCEZIONALI (SINGOLI, MULTIPLI E PERIODICI)

PARTE QUARTA:

GARE CICLISTICHE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

PARTE PRIMA

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONI E NULLA OSTA STRADALI

- Art. 01 – Definizioni
- Art. 02 – Opere per le quali occorre ottenere l'autorizzazione, concessione e/o Nulla Osta
- Art. 03 – Concessioni non censite, occupazioni abusive
- Art. 04 – Domande per ottenere l'autorizzazione/concessione/nulla osta
- Art. 05 – Condizione delle concessioni/autorizzazioni e/o nulla osta
- Art. 06 – Obbligo del concessionario
- Art. 07 – Criteri di determinazione delle spese d'istruttoria
- Art. 08 – Domande incomplete e loro integrazione
- Art. 09 – Deposito cauzionale
- Art. 10 – Rilascio Autorizzazioni
- Art. 11 – Durata delle concessioni/autorizzazioni
- Art. 12 – Condizioni per le concessioni/autorizzazioni
- Art. 13 – Convenzioni speciali
- Art. 14 – Permessi provvisori
- Art. 15 – Divieti Notifica provvedimento di autorizzazione e termine per l'esecuzione dei lavori
- Art. 16 – Conservazione e smarrimento del provvedimento di concessione/autorizzazione
- Art. 17 – Catasto delle concessioni/autorizzazioni
- Art. 18 – Esecuzione e manutenzione delle opere concesse e autorizzate
- Art. 19 – Rinnovo, proroga, sub ingresso e volturazione
- Art. 20 – Divieto di cessione delle concessioni/autorizzazione
- Art. 21 – Revoca
- Art. 22 – Occupazioni e interventi d'urgenza
- Art. 23 – Classificazione delle strade
- Art. 24 – Categorie stradali
- Art. 25 – Esecuzione dei lavori e manutenzione
- Art. 26 – Controllo esecuzione delle opere e fine lavori
- Art. 27 – Fasce di rispetto
- Art. 28 – Accessi e diramazioni
- Art. 29 – Distributori carburanti
- Art. 30 – Attraversamenti
- Art. 31 – Muri di sostegno
- Art. 32 – Occupazione della banchina/scarpata stradale
- Art. 33 – Scarico delle acque nei fossi laterali stradali
- Art. 34 – Copertura fossi laterali stradali
- Art. 35 – Occupazione temporanea ponteggi
- Art. 36 – Oneri per le occupazioni temporanee e permanenti
- Art. 37 – Ripristino dello stato dei luoghi e danni procurati dal concessionario
- Art. 38 – Atti vietati

Allegati:

Modelli Istanza

ART. 1 DEFINIZIONI

Autorizzazione

La Provincia emette il provvedimento di autorizzazione per tutte le lavorazioni da eseguire su strade e pertinenze nei seguenti casi:

- apertura di nuovi accessi e nuove diramazioni dalle strade ad aree o fabbricati laterali;
- nuovi innesti di strade, soggette ad uso pubblico o privato, alle strade di competenza provinciale;
- trasformazione e variazione d'uso di accessi, di diramazioni e di innesti già esistenti;
- realizzazioni di opere, depositi, cantieri stradali e ponteggi, a carattere temporaneo;


Concessione

La Provincia emette provvedimento di concessione nei casi di occupazione permanente del suolo pubblico e più precisamente per:

- attraversamenti, uso e occupazione del demanio stradale con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi o altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale;
- opere, i depositi e i cantieri stradali sulle strade e loro pertinenze nonché tutte le occupazione di suolo pubblico stradale mediante impalcature, installazioni, manufatti e simili di tipo permanente;
- gestione di pertinenze stradali costituite da aree di servizio, di parcheggio o ristoro.

Le concessioni si perfezionano tramite la sottoscrizione da parte del concessionario del "Disciplinare di Concessione" con cui lo stesso si obbliga all'osservanza delle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), del Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/92) e del presente regolamento nonché alle condizioni speciali stabilite nel caso specifico con apposito atto dal competente Servizio Viabilità della Provincia. La concessione può essere onerosa.

DISEGNO ESEMPLIFICATIVO DEI CASI IN CUI RICORRE IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE



Nulla Osta

La Provincia emette nulla osta in caso di opere rientranti nei tratti di strade provinciali all'interno dei centri abitati, per cui il rilascio del provvedimento autorizzativo è di competenza del Comune.

Il nulla osta viene trasmesso al Comune unitamente agli elaborati tecnici relativi ed all'interessato, per conoscenza.

Successivamente al perfezionamento della pratica da parte del Comune, quest'ultimo dovrà provvedere a trasmettere per conoscenza alla Provincia copia dell'atto rilasciato riportante le prescrizioni previste nel nulla

osta provinciale.

Qualora non venga comunicato l'avvenuto rilascio del provvedimento autorizzativo entro il termine di 180 giorni (30 per le opere temporanee) dal rilascio del nulla osta l'opera si considererà non autorizzata.

I canoni dovuti per l'eventuale occupazione di spazi ed aree pubbliche nei suddetti tratti stradali spettano alla Provincia e sono disciplinati dal presente regolamento.

Sono in ogni caso dovute le spese di istruttoria da versare con le modalità indicate nel presente regolamento quale condizione per il rilascio del nulla osta

Il rilascio di nulla osta non autorizza in alcun caso il soggetto richiedente a realizzare l'opera in assenza del provvedimento autorizzativo di competenza del Comune.

Occupazione Di Suolo Pubblico

La disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di suolo o di spazio pubblico per un uso esclusivo che li sottrae a quello generale della comunità.

Occupazione Permanente

Occupazione di carattere stabile o di durata pari o superiore all'anno, effettuata a seguito del rilascio del provvedimento autorizzativo, che comporti o meno la presenza di manufatti o impianti.

Occupazione Temporanea

Occupazione di durata inferiore all'anno sia giornaliera, settimanale, mensile o comunque periodica effettuata in base ad una concessione con effetto temporaneo.

ART. 2

OPERE PER LE QUALI OCCORRE OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE, LA CONCESSIONE O IL NULLA OSTA

1. Chiunque voglia stabilire nuovi accessi o nuove diramazioni alle strade provinciali, ai fondi e fabbricati laterali; attraversare o percorrere le strade con canali, condutture, linee elettriche, telegrafiche e telefoniche; scaricare acque nei fossi delle strade, occupare aree e spazi di pertinenza stradale o soggetti a servitù di pubblico passaggio con depositi di materiali, con serbatoi, con impianti di qualsiasi genere, o comunque eseguire opere stabili o provvisorie che interessano in modo diretto od indiretto le strade provinciali e le loro pertinenze, nonché le aree private gravate di servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda indirizzata alla Provincia, redatta in conformità alle norme sul bollo.
2. Parimenti dovrà presentare domanda alla Provincia chiunque intenda eseguire opere stabili o provvisorie, effettuare scavi, o interrare servizi tecnologici su aree private all'interno delle fasce di rispetto come definite dal D.P.R. 495/92 "Regolamento di Attuazione del N.C.d.S" e comunque entro lo spazio che interferisce con la strada e le sue pertinenze dai punti di vista idrogeologico e geotecnico - strutturale.
3. La domanda in marca da bollo dovrà essere inoltrata a:
 - alla Provincia, per le strade provinciali al di fuori dei centri abitati;
 - al Comune, per le strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore ai diecimila abitanti.
4. Qualora la domanda sia accolta, verrà emesso provvedimento di *Autorizzazione o Nulla Osta*, sulla base di quanto previsto dal N.C.d.S.
5. Di seguito il termine AUTORIZZAZIONE, si riferisce in senso generale a qualsiasi situazione prevista dal comma 1, indipendentemente dal tipo di provvedimento rilasciato (autorizzazione, concessione, consenso o nulla-osta); il termine CONCESSIONARIO, riferito alla/e persona/e, Enti, Aziende, ecc. che hanno presentato la relativa domanda.
6. L'autorizzazione è rilasciata dall'Amministrazione provinciale, Settore Viabilità. Per i tratti di strade provinciali, correnti all'interno di abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio delle autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla-osta della provincia.
7. Gli enti erogatori di pubblici servizi dovranno chiedere l'autorizzazione sia per la posa della condotta principale, sia, di norma e salvo le disposizioni regolamentari di ogni singolo ente, per gli allacciamenti alle singole utenze.

ART. 3

CONCESSIONI NON CENSITE, OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione, o quando l'autorizzazione sia scaduta e non rinnovata o revocata, oppure realizzate in contrasto con l'autorizzazione, sono abusive.
2. Le occupazioni e le opere abusive possono essere sanate, solo se compatibili con la normativa vigente e quando è possibile, tenuto conto delle esigenze della circolazione, della sicurezza pubblica e dell'integrità

della sede stradale. A tale scopo dovrà essere presentata istanza alla provincia ai sensi degli articoli seguenti. L'atto di autorizzazione della Provincia potrà essere rilasciato solamente se l'occupazione e le opere abusive non sono in contrasto con le norme del presente Regolamento e se il possessore realizza le eventuali modifiche richieste ottemperando a tutti gli oneri finanziari connessi alle autorizzazioni.

3. La Provincia procede in tali casi all'accertamento degli abusi e all'applicazione delle sanzioni, così come previsto dal N.C.S. e successive modificazioni od integrazioni.

ART. 4

DOMANDA PER OTTENERE LE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI

1. Ogni domanda, regolarmente sottoscritta dall'interessato, deve essere redatta separatamente per ciascuna strada e riferita a una sola autorizzazione, intesa anche come più interventi riguardanti la stessa opera (es. accessi, recinzioni, posa conduttura ecc)
2. La domanda deve contenere:
 - a. le generalità del richiedente;
 - b. la denominazione della strada o area cui si riferisce, con la esatta indicazione della località interessata, della progressiva chilometrica e lato e, nell'ambito dei centri abitati, della via e del numero civico;
 - c. dichiarazione di proprietà dell'area su cui ricade l'intervento, nel caso di suolo privato;
 - d. la descrizione dell'opera che si intende eseguire ed i motivi e gli scopi a fondamento della richiesta;
 - e. uso a cui la concessione è destinata (es. accesso agricolo, acquedotto privato, fognatura, scarico acque bianche o nere)
 - f. attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria (diritto fisso e sopralluogo);
 - g. n° 3 copie del progetto quotato, comprendente:
 - relazione tecnico descrittiva;
 - corografia in scala 1:25.000;
 - planimetria catastale della zona scala 1:2.000 con indicazione dei mappali interessati;
 - piante, prospetti e sezioni scala 1:50, 1:100 o 1:200;
 - disegni esecutivi delle opere da seguire dove necessario;
 - documentazione fotografica;
 - schema della segnaletica di cantiere
 - h. certificato di destinazione urbanistica per interventi in fascia di rispetto;
 - i. dichiarazione per eventuale allaccio a impianti pubblici servizi;
 - j. copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
 - k. n°1 marca da bollo in regola con le vigenti leggi sul bollo per il rilascio della concessione/autorizzazione.
 - l. dichiarazione relativa all'accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento ed a quelle che la Provincia intendesse prescrivere, in relazione alla domanda prodotta ed alla tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, impegnandosi a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni;
3. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, tutela o cura, la domanda deve essere presentata dal genitore, tutore o curatore, con l'indicazione di tale qualità.
4. Le domande sottoscritte da più soggetti dovranno indicare, a pena di inammissibilità, un unico soggetto intestatario della concessione obbligato al versamento del canone nonché degli oneri istruttori connessi.
5. Per le domande intestate ad Enti, Società, Istituzioni, Associazioni, Fondazioni, Comitati e simili, dovranno risultare denominazione, ragione sociale, sede, codice fiscale o partita I.V.A., nonché le persone che hanno la rappresentanza legale o li dirigano
6. Alla domanda, completa in ogni parte e con gli allegati previsti, seguirà nel termine di 60 giorni dalla presentazione, il rilascio dell'atto autorizzativo. Nel caso di richiesta di chiarimenti o di integrazione della documentazione di cui al successivo art. 8 della presente Parte di Regolamento da parte della Provincia, il termine si intende sospeso.
7. La domanda per ottenimento del provvedimento autorizzativo per occupazione temporanea dovrà essere prodotta almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'occupazione stessa.
8. Il Responsabile del Procedimento potrà richiedere altri dati ritenuti indispensabili per l'istruttoria della pratica, compreso il deposito cauzionale nella misura che sarà all'uopo ritenuta congrua, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda.
9. La *Concessione e/o Nulla-Osta* può essere negata per causa di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica ed ambientale.

10. Il servizio preposto al rilascio delle autorizzazioni provvederà alla predisposizione di un fac-simile di domanda
11. La domanda di autorizzazione o concessione dovrà essere presentata anche per opere permanenti – temporanee interessanti la fascia di rispetto e le aree di visibilità così come previsto dal D.Lg. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada", nonché per gli interventi di manutenzione che, pur non modificando le occupazioni in atto, comportano l'adozione di provvedimenti riguardanti la circolazione.

ART. 5

CONDIZIONI DELLE CONCESSIONI E/O DEL NULLA-OSTA

Le *Concessioni e/o il Nulla-Osta*, oltre le particolari condizioni e norme fissate nel provvedimento concessorio, si intendono sempre accordate nel pieno rispetto del Codice Stradale e del relativo Regolamento di Attuazione:

- a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- b) con l'obbligo del Concessionario di riparare tutti i danni derivanti dagli interventi permessi;
- c) con la facoltà dell'Amm.ne Prov.le di imporre nuove condizioni, revocare o di modificare quanto concesso;
- d) con l'obbligo del Concessionario di curare la perfetta esecuzione degli interventi da realizzare;
- e) con a carico del Concessionario della manutenzione degli interventi eseguiti nel corpo stradale e sue pertinenze. La manutenzione dovrà essere eseguita dal Concessionario al semplice invito del responsabile del Servizio preposto e nei modi da questo prescritti, sotto comminatoria di immediata revoca della Concessione e/o NULLA-OSTA e di eventuale risarcimento dei danni causati alla proprietà Prov.le;
- f) Con facoltà per l'Amm.ne Prov.le, nella occupazione di sottosuolo o soprassuolo, di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti;
- g) Con l'obbligo del Concessionario di ottemperare, nella esecuzione degli interventi sulla strada, a quanto disposto dalle norme del Codice della Strada e suo relativo Regolamento di esecuzione.
- h) Il titolare della Concessione e/o del Nulla-Osta, salvo che in essa siano indicati termini diversi, dovrà ultimare l'esecuzione degli interventi entro 6 mesi dalla data di ricezione della stessa e comunicare in via ufficiale (tramite mail, pec o lettera) l'inizio degli stessi e concordare preventivamente col Capo Cantoniere di zona l'avvio degli stessi. Nelle stesse modalità devono essere comunicata la fine dei lavori.
- i) I termini di cui sopra, su richiesta scritta del Concessionario, potranno essere prorogati, motivando la necessità sopravvenuta per non più di tre rinnovi consecutivi.
- j) L'esecuzione degli interventi sarà sottoposta al controllo del personale responsabile dell'Amm.ne, al quale sarà consentito, da parte del titolare della Concessione e/o del Nulla-Osta, libero accesso alla proprietà su cui gli interventi verranno eseguiti.

ART. 6

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli Agenti addetti alla vigilanza e del personale dei competenti Uffici Provinciali, l'atto di *Concessione e/o Nulla-Osta* di occupazione di suolo pubblico.
2. In caso di suo smarrimento, sottrazione o distruzione, al fine di ottenerne il duplicato, il Concessionario ne dovrà fare esplicita richiesta, documentando la stessa con l'avvenuta denuncia alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.
3. E' pure fatto obbligo al Concessionario, oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di Concessione e/o Nulla-Osta, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della Concessione, il Concessionario è tenuto al ripristino delle stesse a proprie spese.

ART. 7

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA

Ai sensi dell'art. 405, comma 2 del D.P.R. n. 495/92 gli importi relativi ai diritti per il rilascio di concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali, sono fissati dalla Giunta Provinciale in base alla complessità dell'istruttoria relativa alle varie tipologie di concessioni ed al rimborso per spese effettivamente sostenute per sopralluogo, istruttoria, bolli, diritti di segreteria e quant'altro; sono altresì previsti importi per ulteriori sopralluoghi ed accertamenti specifici. Indicativamente, i valori delle spese di istruttoria saranno compresi tra un minimo di € 31,00 ed un massimo di € 942,00 e comunque secondo la seguente tabella:

TABELLA "A"

IMPORTI DEI DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI STRADALI		
	Importo in Euro arrotondato	Validità fino al
Oneri per il rilascio di concessioni, autorizzazioni e nulla osta di qualsiasi genere (Comuni, Consorzi di comuni Enti pubblici) Società convenzionate e pre-concessioni aventi carattere di pubblica utilità	€. 31,00	31.12.2020
Concessioni relative ad occupazioni temporanee non superiori a gg.10 (ponteggi, ponteggi mobili, bancarelle)	€. 31,00	31.12.2020
Concessioni relative a nuovi impianti di carburanti	€.188,00	31.12.2020
Concessioni relative ad insediamenti commerciali, industriali ed a lottizzazioni	€.942,00	31.12.2020
Oneri per il rilascio di concessioni, autorizzazioni e nulla osta di qualsiasi genere (privati)	€. 61,00	31.12.2020

ART. 8

DOMANDE INCOMPLETE E LORO INTEGRAZIONE

- Ad integrazione di quanto già presentato la Provincia si riserva di richiedere:
 - per le condutture interrate:
sviluppo longitudinale corredato di un opportuno numero di sezioni trasversali (ad una distanza minima di ml.50) in cui siano evidenziati tutti i servizi già esistenti, nonché di relazione geologica e relazione di calcolo della struttura della nuova configurazione derivante dai lavori richiesti, soggetta a carichi di esercizio;
 - per le condutture aeree:
tutti gli elementi relativi alla linea e alla struttura e stabilità di supporti, imponendo l'adozione di eventuale dispositivi speciali per meglio salvaguardare la sicurezza del transito;
 - l'attestazione dell'avvenuto deposito cauzionale, quando richiesto, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori;
- Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta o in ogni caso qualora, ai fini della valutazione della stessa, si reputi necessario l'acquisizione di nuova documentazione, l'Ufficio Tecnico richiederà per iscritto le necessarie integrazioni. Tali integrazioni devono essere fatte pervenire entro 60 giorni, termine oltre il quale la domanda si intende decaduta.
- In via generale fatti salvi i diversi termini previsti dal presente Regolamento, se trascorre un periodo di mesi 2 senza che sia stata evasa la richiesta di cui al comma precedente, la domanda decade. In tal caso è ammessa la presentazione di una nuova domanda.

ART. 9

DEPOSITO CAUZIONALE

- (Per le autorizzazioni o concessioni, la Provincia richiede la costituzione di polizza fideiussoria assicurativa o bancaria o, eventualmente, di cauzione in denaro, prima del rilascio del provvedimento per un importo come da tabella di cui all'allegato "B" del presente Regolamento, da aggiornare annualmente con delibera di Giunta).* **Articolo Sospeso**
- Per gli Enti pubblici, Consorzi ed altri Enti o Ditte erogatori/erogatrici di pubblici servizi (Telecom, Enel, Snam, SAL, Aziende municipalizzate, ecc. ecc.) può ammettersi la stipulazione di una polizza generale, quale copertura globale per tutte le concessioni, autorizzazioni ed interventi d'urgenza da rilasciare nel corso dell'intero anno.
- Fanno eccezione gli interventi che comportino una notevole manomissione del suolo stradale, per i quali sarà richiesta specifica copertura assicurativa.
- Per lo svincolo del deposito cauzionale l'interessato dovrà presentare apposita richiesta corredata dalla dichiarazione di regolare esecuzione con cui viene attestata la data di ultimazione lavori nonché la loro regolarità in conformità a quanto autorizzato o concesso.
- La U.O. Concessioni Demanio Stradale ha facoltà di richiedere, per interventi di notevole rilevanza e consistenza (es: opere pubbliche, interventi soggetti a convenzione e particolari manufatti ed infrastrutture), il collaudo di regolare esecuzione dell'opera a firma di tecnico professionista abilitato laddove trattasi di interventi di particolare complessità che consiglino l'utilizzo di tale procedura. Ai fini

del presente comma per "termine dei lavori" si intende anche la rinuncia anticipata comunicata con lettera raccomandata.

6. Il deposito cauzionale sarà svincolato non prima di 6 mesi e non oltre 12 mesi dalla data di comunicazione di fine lavori e regolare esecuzione, dopo il riscontro positivo effettuato dai Funzionari provinciali della Provincia di Lodi mediante la propria struttura (Capo Area, Capo Cantoniere) con apposito verbale di constatazione. Per il deposito cauzionale, relativo a riprese cinematografiche e fotografie, il termine per lo svincolo è ridotto, di norma, a 90 giorni.
7. Qualora i lavori eseguiti non siano conformi all'autorizzazione o alla concessione, la Provincia assegnerà un termine massimo di sei mesi per provvedere a quanto necessario, trascorso il quale vi provvederà d'ufficio incamerando cauzione e salva la facoltà di richiedere all'inadempiente ulteriori somme per i danni che si siano verificati e che non possano essere coperti dalla garanzia.

ART. 10

RILASCIO DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI

1. La domanda sarà oggetto di istruttoria da parte dell' Ufficio Tecnico Provinciale. I tecnici la esamineranno sulla scorta delle disposizioni vigenti in materia, fra le quali si richiamano fondamentalmente il D.Lg. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i ed il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 "Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.
2. La domanda presentata sarà esaminata sotto il profilo della sicurezza della circolazione e della tutela del demanio stradale, pur non escludendo gli aspetti connessi con la tutela ambientale.
3. Le autorizzazioni sono rilasciate con provvedimento amministrativo del Dirigente Incaricato, nei tempi previsti dal D.Lvo 285/92 "N.C.d.S." e comunque entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, redatto in conformità alle norme sul bollo e a quelle del presente Regolamento. I nulla osta vengono rilasciati in carta semplice.
4. Nel provvedimento di autorizzazione sono fissate le condizioni, le norme generali, eventuali norme particolari (derivanti da apposito referto tecnico) alle quali l'autorizzazione si intende accordata, la durata, l'ammontare del canone, se dovuto, e il periodo di tempo accordato per l'esecuzione delle opere previste.
5. Qualora l'esecuzione delle opere autorizzate non sia completata nel termine fissato, in mancanza di richiesta di proroga, il provvedimento di autorizzazione perderà automaticamente di ogni efficacia. In tal caso è ammessa la presentazione di una nuova domanda.
6. Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione provinciale all'utilizzazione di spazi ed aree pubbliche, o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, non sottrae l'interessato dall'obbligo del possesso di licenze ed autorizzazioni eventualmente prescritte (licenze comunali, di commercio, di pubblica sicurezza, nulla-osta del Comando dei Vigili del Fuoco ecc.) che lo abilitino all'esercizio della concessione richiesta, delle quali, se del caso, dovrà dare preventivamente prova, ottemperando poi ad ogni richiesta di esibizione.
7. Analogamente, gli indicati provvedimenti provinciali si intenderanno rilasciati sempre con salvezza e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente il titolare della concessione o dell'autorizzazione. In mancanza di concessione od autorizzazione edilizia, l'autorizzazione della Provincia perderà automaticamente di ogni efficacia.
8. Le domande presentate da più richiedenti sono esaminate ed accordate secondo l'ordine cronologico di presentazione, sulla base dei dati di protocollazione e tenuto conto di eventuali periodi di sospensione ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3.
9. Il diniego dell'autorizzazione, il rigetto della domanda e la revoca dell'autorizzazione sono adottati con apposito provvedimento del Dirigente Incaricato nel quale vengono indicati i motivi del diniego, del rigetto e della revoca e comunicati al richiedente.
10. Conclusa positivamente l'istruttoria della domanda di concessione, l'Ufficio Tecnico Provinciale rilascia, nel caso di occupazione temporanea, l'autorizzazione ad eseguire i lavori o a stabilire le occupazioni, fatta salva, se del caso, la preventiva prestazione del deposito cauzionale. Viceversa, nel caso di occupazione permanente, verrà inviato al richiedente uno schema di disciplinare di concessione che il richiedente stesso dovrà perfezionare e sottoscrivere secondo le indicazioni contenute nella lettera accompagnatoria dello stesso e bollato.
11. Il disciplinare di concessione relativo ad ogni singola concessione nel caso di occupazioni riguardanti servizi pubblici (tubazioni di acquedotti e gasdotti, cavi elettrici, telefonici ecc.), potrà essere sostituito con stipulazione di apposita Convenzione Generale.
Tale diversa procedura potrà essere adottata anche per gli impianti pubblicitari stradali.
12. L'autorizzazione o la concessione è rilasciata alla persona fisica o giuridica che ha inoltrato la richiesta, per quest'ultima è indicato il legale rappresentante. Nel caso di occupazioni per l'esecuzione di lavori od

opere conseguenti all'allaccio delle utenze per i servizi di fognatura, acqua, gas, energia elettrica e telefono, la concessione è rilasciata all'ente o soggetto titolare del servizio, anche se in regime di gestori delle infrastrutture da realizzare.

13. Il soggetto autorizzato ovvero il concessionario è tenuto a sottoscrivere per accettazione il provvedimento di autorizzazione e concessione nel quale, vengono fissate le condizioni e le prescrizioni cui il soggetto autorizzato ovvero il concessionario si devono attenere.
14. Al termine dei lavori l'Ufficio Tecnico Provinciale procederà al loro collaudo, con verifica della autodenuncia, del pagamento della tassa, della rispondenza fra le opere autorizzate e quelle effettivamente realizzate e dei ripristini effettuati.
15. Tutte le spese occorrenti per il rilascio della concessione sono a carico del richiedente.
16. I lavori e/o gli oggetti autorizzati o concessi se non conclusi/realizzati entro la data stabilita dall'autorizzazione o dalla concessione si intendono rinunciati con conseguente decadenza dell'autorizzazione o concessione cui si riferiscono.
17. I lavori dovranno essere ultimati entro 6 mesi dal rilascio della concessione o della autorizzazione, salvo che in essa non siano indicati tempi diversi. Potrà essere concessa fino a tre proroghe consecutive. La richiesta di proroga deve pervenire prima dello scadere dei termini in carta semplice. Nel caso contrario si dovrà ripresentare nuova pratica.
18. Il titolare è tenuto a custodire il provvedimento di autorizzazione o concessione e ad esibirlo ad ogni richiesta che gli venga legittimamente rivolta. Nel caso di smarrimento o distruzione, il concessionario è tenuto ad informare la Provincia ed a chiedere il rilascio del duplicato, con rimborso delle relative spese di istruttoria e con l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa sul bollo.
19. Tutte le concessioni e le autorizzazioni si intendono accordate con l'obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi oggetto del provvedimento e con facoltà per la Provincia di revocare o modificare in ogni tempo e per giusti motivi quanto concesso o autorizzato.
20. Nei tratti interni ai centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, il nulla osta previsto dall'art.9, comma 2, dall'art.23, comma 4, e dall'art. 26, comma 3 del C.d.S. è rilasciato dalla Provincia con l'obbligo per il Comune di comunicare tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall'adozione del relativo provvedimento, l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione o della concessione in modo che la Provincia possa provvedere alla richiesta del pagamento del canone, che dovrà aver luogo, da parte dell'interessato, entro i successivi 30 giorni.
21. Il nulla osta è atto obbligatorio che in via preventiva determina la fattibilità di atti consentiti nell'ambito dei confini stradali e nelle fasce di rispetto.
22. Le concessioni provinciali si intendono rilasciate sempre con la salvaguardia e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente il titolare della concessione.

ART. 11

DURATA DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI

1. Le concessioni/autorizzazioni sono permanenti o temporanee a seconda che la loro durata sia superiore o inferiore all'anno.
2. Le concessioni d'occupazione (art. 27 comma 5 del DLgs285/92) hanno la durata massima di:
 - 29 anni per gli impianti a rete con condotte e cavi in sotterraneo o con strutture sopraelevate e per intersezioni di rete;
 - 15 anni per gli accessi e passi carrabili permanenti;
 - 10 anni per gli accessi ed occupazioni varie per impianti di distribuzione carburanti;
3. La durata dell'occupazione del suolo pubblico per accessi provvisori quali l'apertura di cantieri temporanei o simili è stabilita in anni 1 (uno), rinnovabile alla scadenza.
4. Nei casi degli interventi ed impianti soggetti a nulla osta tale durata è da intendersi a decorrere dalla data del provvedimento finale di competenza del Comune e l'occupazione si intende scaduta una volta decorsi i termini di cui al comma 1.
5. Le concessioni ed autorizzazioni sono rinnovabili alla scadenza su richiesta dell'interessato, e possono essere revocate in qualsiasi momento dall'Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza indennizzo alcuno.

ART. 12

CONDIZIONI PER LE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei terzi e fatte salve le Competenze di altri Enti, con l'obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi, con facoltà della Provincia di revocare per giusti motivi o di modificare quanto concesso oppure di imporre nuove condizioni.

2. Durante i lavori di costruzione e di manutenzione, dovrà recarsi il minimo disturbo al transito, garantendone la sicurezza. Il concessionario dovrà segnalare, a sue cure e spese e sotto la propria personale responsabilità, le zone di pericolosità. Dovrà inoltre dare alla Provincia tutte le comunicazioni prescritte dall'art. 24 del presente Regolamento.
3. Qualora l'autorizzazione comporti opere o depositi sulla strada, il concessionario deve in particolar modo ottemperare a quanto disposto dall'art.21 del N.C.S. e dagli artt. dal 30 al 43 del Regolamento del N.C.S. e successive modifiche, a sue cure e spese e sotto la propria personale responsabilità.
4. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo della manutenzione degli impianti e dei manufatti, nonché delle attrezzature utilizzate, in modo che il complesso sia sempre rispondente alle esigenze di decoro, di sicurezza verso terzi e di sicurezza della circolazione.
5. Il concessionario resterà unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso ed eventuale rimozione delle opere autorizzate, restando completamente sollevata la Provincia, nonché i funzionari da essi dipendenti, da ogni responsabilità in merito.
6. L'autorizzazione non vincola ad alcuna servitù la strada. Ove le esigenze della viabilità lo richiedessero la Provincia può, in qualsiasi momento, imporre variazioni alle opere senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà di qualsiasi genere o pretendere compenso di sorta, rimanendo pertanto a suo esclusivo carico ogni spesa relativa alla conseguente modifica dell'autorizzazione ed al ripristino della strada e sue pertinenze.
7. Il concessionario dovrà apportare inoltre, a sua cura e spese, le modifiche necessarie in occasione e per causa di lavori eseguiti nel pubblico interesse.
8. Se lavori o varianti stradali portassero la necessità di demolizioni, spostamenti, protezioni od altro alle opere eseguite in forza dell'autorizzazione, tutte le spese ed i lavori conseguenti saranno ad esclusivo carico del concessionario.
9. Qualora il concessionario intenda rinunciare all'autorizzazione, il medesimo dovrà darne comunicazione scritta alla Provincia, previo eventuale ripristino dei luoghi a sua cura e spese.
10. Nel caso di modifica, revoca (in tutto o in parte), scadenza, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione, il concessionario dovrà provvedere, entro i termini comunicati dalla Provincia, a sua cura e spese, alle modifiche oppure allo spostamento o addirittura alla rimozione delle opere, nonché al ripristino ed alla sistemazione della strada e sue pertinenze, eseguendo tutti i lavori che saranno prescritti dalla Provincia stessa.
11. In caso di inadempienza totale o parziale sarà provveduto d'ufficio a spese del concessionario.
12. Il concessionario terrà la Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa e molestia, anche giudiziaria, che per dato o fatto della concessione, potesse provenirle da terzi.

ART. 13 CONVENZIONI SPECIALI

La Provincia si riserva la facoltà di stipulare con Enti, Aziende e Società, convenzioni speciali in conformità con le norme contenute del presente Regolamento, disciplinanti le autorizzazioni per la posa di tubazioni per gas e acqua, per linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, ecc. fermo restando l'obbligo da parte del richiedente di presentare, la domanda e relativa documentazione come previsto ai precedenti artt. 5 e 6.

ART. 14 PERMESSI PROVVISORI

In casi particolari, connessi alla difficoltà di esecuzione di determinate opere, potrà essere rilasciato un permesso provvisorio, in conformità con le norme previste dal presente Regolamento. Il provvedimento definitivo verrà rilasciato non appena definiti, in accordo con il personale tecnico della Provincia, tutti gli elementi riguardanti l'autorizzazione.

ART. 15 NOTIFICA PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE E TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il provvedimento di autorizzazione verrà trasmesso all'interessato direttamente dalla Provincia o tramite ritiro a mano dall'interessato o da un suo delegato direttamente presso gli uffici Provinciali oppure potrà, su richiesta dell'interessato, essere spedito direttamente al domicilio previa verifica di tutti gli adempimenti
2. Scaduto il termine previsto per l'esecuzione delle opere, e comunque entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione scritta, anche in via telematica tramite e-mail, ordinaria o p.e.c., da parte del richiedente, di ultimazione dei lavori e di ripristino definitivo, quando richiesto, la Provincia provvederà, a mezzo di propri funzionari, alla verifica della regolare esecuzione delle opere stesse, in

conformità alle norme contenute nel Regolamento Provinciale e nel provvedimento autorizzativo. Detti funzionari formuleranno, in caso di inadempienze o irregolarità, le proposte ritenute opportune.

3. In casi particolari, motivati e giustificati, potrà essere accordata, su richiesta scritta del concessionario, una proroga per l'ultimazione dei lavori.
4. La proroga va richiesta entro 15 giorni prima dello scadere dei termini dell'autorizzazione.

ART. 16

CONSERVAZIONE E SMARRIMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il concessionario è tenuto a custodire l'atto autorizzativo e ad esibirlo nel luogo dei lavori ad ogni richiesta del personale provinciale incaricato della vigilanza sulle strade provinciali, pena la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei lavori fino ad avvenuto adempimento di quanto previsto dal presente comma.
2. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione il concessionario ne darà tempestiva comunicazione alla Provincia, richiedendone la copia sostitutiva dell'originale con rimborso delle relative spese.

ART. 17

CATASTO DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI

Gli appositi uffici della Provincia cureranno il regolare aggiornamento degli elenchi delle autorizzazioni, consensi, nulla osta e concessioni rilasciati e delle relative scadenze.

ART. 18

ESECUZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE CONCESSE E AUTORIZZATE

1. Il concessionario dovrà sempre ottemperare a tutte le disposizioni di ordine generale e particolare relative allo svolgimento dei lavori e alle loro modalità, che in qualsiasi tempo potessero essere impartite dalla Provincia nell'interesse della proprietà stradale per la tutela del transito e dovrà riparare prontamente tutti i danni che, in dipendenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso, variazione e rimozione delle opere autorizzate, potessero derivare sia alle pertinenze stradali che ai terzi, rimanendo sempre responsabile di qualsiasi danno che possa derivare ai e dai lavori.
2. Il concessionario è obbligato, sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione, a provvedere a proprie cure e spese alla continua manutenzione in perfetta efficienza delle opere nel preciso stato in cui sono autorizzate e all'esecuzione di tutti i lavori di riparazione, variazione, completamento e perfezionamento occorrenti durante l'esercizio dell'autorizzazione. Per tutti gli anzidetti lavori il concessionario dovrà dare preventivo avviso alla Provincia e non potrà iniziare i lavori prima di aver ottenuto il relativo atto, salvo i casi di urgenza nei quali occorre ripristinare senza indugio l'interrotto funzionamento dell'impianto o la regolarità del transito. In tali casi i lavori potranno essere iniziati dandone contestuale comunicazione telegrafica o via fax alla Provincia, con l'obbligo di eseguire gli stessi in conformità alle norme tecniche previste nell'atto di autorizzazione e di quelle successive impartite dalla Provincia.
3. In caso di inadempienza, anche parziale, la Provincia provvederà d'ufficio, con totali spese a carico del concessionario, ad eseguire i lavori necessari e riparare i danni causati alla strada e alle sue pertinenze.
4. L'inottemperanza alle prescrizioni fissate per l'esecuzione delle opere oggetto dell'autorizzazione, così come la mancata esecuzione della manutenzione, può comportare la revoca dell'autorizzazione, fatto salvo il risarcimento alla Provincia dei danni causati.

ART. 19

RINNOVO, PROROGA, SUBINGRESSO E VOLTURA

1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere rinnovate prorogate e volturate salvo i casi in cui siano mutate le condizioni rispetto alla data del rilascio.
2. Si possono avere i seguenti casi:
 - Proroga dell'autorizzazione: si può richiedere la proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori relativi all'autorizzazione rilasciata. La proroga va richiesta almeno 15 giorni prima dello scadere dei termini per l'esecuzione dei lavori autorizzati. La proroga può essere concessa per tre rinnovi consecutivi; dopodiché si deve presentare nuova istanza. La proroga va richiesta in carta semplice e dovrà essere allegata una copia dell'autorizzazione da rinnovare e la restante documentazione potrà essere omessa se non sono intervenute variazioni.
 - Rinnovo del disciplinare di concessione: almeno tre mesi prima della scadenza di una concessione d'occupazione, l'interessato può richiederne il rinnovo, inoltrando apposita domanda in bollo all'Ente proprietario, corredata del versamento delle spese di istruttoria indicante i motivi della richiesta con

contestuale dichiarazione della permanenza delle condizioni iniziali. Alla domanda dovrà essere allegata una copia del disciplinare di concessione e dell'autorizzazione da rinnovare mentre la restante documentazione potrà essere omessa se non sono intervenute variazioni. In caso contrario l'interessato dovrà produrre tutti gli elaborati. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata una marca da bollo per il rilascio della nuova autorizzazione e si dovrà procedere alla stipula del nuovo disciplinare di concessione. Qualora non siano reperibili le tavole grafiche allegata alla vecchia autorizzazione la provincia potrà richiedere la documentazione.

- **Volturazione della concessione**: la concessione ha carattere personale e nel caso un soggetto subentri per qualsiasi motivo al precedente concessionario, deve presentare entro 30 giorni domanda di nuova concessione e verrà predisposta la stipula del nuovo disciplinare. L'interessato dovrà inoltrare apposita domanda in bollo all'Ente proprietario, corredata del versamento delle spese di istruttoria indicante i motivi della richiesta con contestuale dichiarazione della permanenza delle condizioni iniziali. Alla domanda dovrà essere allegata una copia del disciplinare di concessione e dell'autorizzazione da rinnovare mentre e la restante documentazione potrà essere omessa se non sono intervenute variazioni. In caso contrario l'interessato dovrà produrre tutti gli elaborati.
- **Subingresso all'autorizzazione**: nel caso di variazione del concessionario in fare di esecuzione dei lavori autorizzati si può concedere il sub ingresso all'autorizzazione. La domanda va inoltrata in carta semplice e va allegata la precedente autorizzazione.

ART. 20

DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

La concessione o l'autorizzazione ha carattere personale e, pertanto, ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo.

1. Può essere consentita la voltura o il sub ingresso come da art. 19, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, previa necessaria, tempestiva domanda di modifica della titolarità.
2. Qualora un nuovo soggetto subentri di fatto nella pregressa occupazione del soggetto autorizzato/concessionario per effetto di alienazione/donazione anche parziale, cessione di azienda/ramo di azienda o altro evento, il subentrante, se ha interesse al mantenimento dell'occupazione, deve inoltrare domanda di nuova concessione entro 30 giorni dall'evento di subentro. In mancanza, l'occupazione sarà considerata ad ogni effetto quale occupazione senza titolo.
3. Anche in caso di morte del concessionario, l'erede subentrante, se ha interesse al mantenimento dell'occupazione deve inoltrare domanda di nuova autorizzazioni/concessione entro 30 giorni dall'apertura della successione. In mancanza, l'occupazione sarà considerata a tutti gli effetti quale occupazione senza titolo.
4. Nel caso di cui al comma precedente, così come nel caso di costituzione di condominio, il subentro avrà luogo in forma semplificata con domanda in bollo da parte dell'interessato e provvedimento di presa d'atto di mutamento del soggetto titolare della concessione.
5. In mancanza di interesse al mantenimento dell'occupazione, il subentrante deve comunicare formalmente alla Provincia, mediante lettera raccomandata a.r. la sua mancanza di interesse.

ART. 21

REVOCA

1. In qualunque momento le autorizzazioni possono essere revocate con provvedimento amministrativo quando ricorrono le condizioni previste dal presente Regolamento o da norme di legge. In particolare per:
 - le violazioni da parte del titolare della concessione o dell'autorizzazione, o dei suoi aventi causa, delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione o di autorizzazione;
 - mancato pagamento anche di una sola annualità delle tasse;
 - danni alla proprietà provinciale;
 - mancata occupazione entro i termini stabiliti nell'atto di autorizzazione;
 - violazione delle norme di legge o dei regolamenti in materia dell'occupazione dei suoli e delle modalità di subingresso;
 - uso diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione;
 - rinuncia su richiesta del concessionario.
2. Alla scadenza o revoca dell'autorizzazione, il concessionario dovrà rimettere in pristino, a proprie cure e spese, la strada e le sue pertinenze, nei modi e nei termini previsti dal presente Regolamento e secondo le eventuali prescrizioni particolari comunicate dalla Provincia.
3. Le concessioni o le autorizzazioni per l'occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico sono sempre revocabili per motivi di pubblico interesse.

4. La revoca da diritto alla restituzione, a domanda, della tassa pagata in anticipo secondo le disposizioni di cui all'art.41 comma 6 dei D.Lg. n. 507/1993. Nell'esercizio della facoltà di revoca la Provincia può imporre le prescrizioni descritte nel comma 1 dell'art.10.
5. Lo spostamento di impianti di pubblico servizio soggiace alle disposizioni di cui all'art. 46, comma 2, dei D.Lg. n. 285/92 così come modificato dal D.Lg. n. 360/93 art.16, comma 1 punto b).
6. La revoca della concessione o dell'autorizzazione o le modifiche ai predetti atti saranno notificate all'utente con raccomandata A.R. a seguito di apposita deliberazione, nella quale sarà indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

ART. 22

OCCUPAZIONI ED INTERVENTI D'URGENZA

1. Per fare fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per la tutela della pubblica incolumità che non consentano alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
 - adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art.30 e segg. del D.P.R. n.495/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
 - dare comunicazione immediata, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, in forma scritta all'Amministrazione Provinciale, anche mediante comunicazione fax o telegramma;
 - presentare la domanda per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
2. All'atto dell'occupazione d'urgenza l'interessato o l'autorità intervenuta sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità ed in particolare per la sicurezza della circolazione stradale.

Colui che effettua l'occupazione d'urgenza deve attenersi alle prescrizioni tecniche indicate nel presente Regolamento ovvero fornite dai tecnici dei servizi viabilità competenti e resta comunque responsabile, sotto il profilo civile e penale, per tutti i danni che potrebbero essere arrecati a persone e cose in conseguenza delle occupazioni anzidette.
3. Nel caso di cessazione dello stato di urgenza o di emergenza, l'interessato ovvero l'autorità che ha disposto l'occupazione, anche a mezzo soggetti terzi, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi nelle condizioni preesistenti
4. Nel caso di interventi di riparazione d'urgenza per guasti di cavi e condotte di impianti a rete per la fornitura pubblici servizi, la società che gestisce il servizio è tenuta a darne immediata comunicazione in forma scritta, al Settore Strade di questa Amministrazione. È tenuta inoltre a ripristinare lo stato dei luoghi nelle condizioni preesistenti secondo la buona tecnica e le indicazioni eventualmente impartite, anche verbalmente, dagli operatori addetti alla manutenzione stradale.
5. Su richiesta delle società erogatrici, al fine di snellire le procedure, è possibile concedere un'autorizzazione preventiva di anni 1 (uno) per gli interventi di riparazione urgenti, previa stipula di apposita convenzione che regoli e rapporti sia economici che sotto il profilo delle responsabilità. Il pagamento degli interventi suddetti è previsto in forma anticipata, anno per anno.

ART. 23

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini e per gli effetti di cui alle norme del presente Regolamento e nelle more della classificazione prevista dalla D.R.R. n° 7/19709 del 03.12.2004 e della relativa corrispondenza ai sensi dell'art. 2 comma 8 del D.L.vo n. 285/92, le strade provinciali sono classificate dalla Giunta Provinciale secondo il seguente allegato:

ALLEGATO "1"

SP	DENOMINAZIONE	TRATTA Classificazione approvata con D.G.R. 3 dicembre 2004 n.7/19709	Classificazione S.P. Dichiarazione di corrispondenza ai sensi del D.L. vo n. 285/92
16	San Grato –Zelo B. P. diram.	P1	C
16	San Grato-Zelo B.P.	P1	C
17	Mairano- Sant'Angelo- Conf. PV	P1	C
19	Graffignana	P2	C
20	Mantovana	P2	C
22	Casalpusterlengo- Castiglione d'Adda	P1-P2	C
23	Lodi – San Colombano	P1	C
25	Lodi -Boffalora	P2	C
26	Lodi- Castiglione	P1	C
27	Castiglione - Castelnuovo	P1	C
107	Lodi - Ospedaletto	P2	C
108	Codogno - Cavacurta	P2	C
115	Lodi - Salerano Dir.	P2	C
115	Lodi - Salerano	P2	C
116	Codogno - Meleti	P2	C
123	S. Angelo – Valera Fratta	P2	C
124	Cadilana – Abbadia Cerreto	P2	C
125	Graffignana - Livraga	P2	C
126	Ospedaletto - Codogno	P2	C
138	Pandina	P2	C
140	Borgo S.G. - Tavazzano	P2	C
141	Brembio - Somaglia	P2	C
142	Casalpusterlengo -Somaglia	P2	C
143	Secugnago- Turano	L	F
144	C.na Colombina –C.na Vinzaschina	P1	C
145	San Fiorano- San Rocco	P2	C
158	Villavesco- Cassino D'Alberi	P2	C
159	Sordio - Dresano	P2	C
166	Casaleto - conf.Pavese	L	F
167	Sant'Angelo- Motta Vigana	P2	C
168	Secugnago - Livraga	P2	C
169	Via Emilia - Cavenago	P2	C
181	Zelo B. P. – Lavagna	P2	C
185	Crespiatica – Dovera e Dir	L	F
186	Muzza - S. Martino- Via Emilia	P2	C
187	Muzza - Massalengo	L	F
188	Muzza - Villanova	L	F
189	Graffignana - Conf. Miradolo T.	L	F
190	Borghetto – Via Emilia	L	F
191	Mairano - Basiasco	P1	C
192	Terranova - Bertónico	P1	C
193	Maleo - Corno G.	P2	C
194	Corno V. –Corno G.	L	F
195	Corno V. – Caselle Landi	L	F
196	Meleti - Maccastorna	P2	C
201	Zelo B. P. - Comazzo	P2	C
202	Montanaso - Quartiano	P2	C
204	Salerano - conf. S. Zenone	L	F
205	Salerano - Marudo e dir.	P2	C

206	Livraga - Senna Lod.	P2	C
213	S. Giacomo – Rovedara	P2	C
218	Casalmaiocco – Villavesco	L	F
219	Casalmaiocco – conf.Vizzolo Pred.	P2	C
222	Casalpusterlengo - Turano	P2	C
223	Somaglia - Guardamiglio	P2	C
237	Turano - Cavenago	L	F
243	Castelnuovo – Maccastorna	L	F
244	S. Fiorano - Via Emilia e dir.	L	F
Ex.SS. 234	CODOGNESE	R2	C
Ex.SS. 235	DI ORZINUOVI	R2	C
Ex.SS.412	DELLA VAL TIDONE	P1	C
Ex.SS.415	PAULLESE	R1	C
Ex.SS.472	BERGAMINA	R2	C
Ex.SS.591	CREMASCA	P1	C

ART. 24
CATEGORIE STRADALI

1. Ai fini e per gli effetti di cui alle norme del presente Regolamento, le strade provinciali vengono suddivise in tre categorie sulla base dei valori del Traffico Giornaliero Medio rilevato in sede di rilevamento del traffico della classificazione funzionale e qualificazione della rete stradale regionale di cui alla D.G.R. n° 7/19709 del 03.12.2004 e più precisamente:

CATEGORIA STRADE PROVINCIALI	
TRAFFICO GIORNALIERO MEDIO	CATEGORIA STRADA
0-3000	3°categoria
3000-15.000	2°categoria
Oltre 15.000	1°categoria

2. Sulla base di tali valori, la Giunta Provinciale approva la suddivisione in categorie di ogni singola arteria, o tratto omogeneo di essa, della rete stradale provinciale.
3. Successivamente all'attuazione del sistema di monitoraggio continuo della circolazione stradale, la suddivisione di cui al precedente comma 2, sarà aggiornata entro il 30 novembre di ogni anno. Allo stato attuale l'aggiornamento della tabella e prevista all'aggiornamento delle tariffe di cui alla tabelle relative alla determinazione degli oneri d'istruttoria ovvero nell'anno 2018
4. Le strade provinciali sono classificate come da allegato che segue:

ALLEGATO "2"

SP	DENOMINAZIONE	TRATTA	CATEGORIA
16	San Grato –Zelo B. P. diram.	Dall'incr.per Cervignano a Cervignano	3
16	San Grato-Zelo B.P.	Da S. Grato a Zelo B. P.	2
17	Mairano- Sant'Angelo- Conf. PV		1
17	Mairano- Sant'Angelo	Dall'inters. con Ex.SS.235 a conf. PV	2
19	Graffignana		2
20	Mantovana		2
22	Casalpusterlengo- Castiglione d'Adda	Dall'incr. S.S.9 all'incr. SP 192	2
22	Casalpusterlengo- Castiglione d'Adda	Dall'incr. S.P.192 a fine tracciato	3
23	Lodi – San Colombano		2
25	Lodi -Boffalora		3
26	Lodi- Castiglione		2

27	Castiglione - Castelnuovo		2
107	Lodi - Ospedaletto		2
108	Codogno - Cavacurta		3
115	Lodi - Salerano Dir.	In sede vecchia dir.	3
115	Lodi - Salerano	Esclusa diramazione (sede vecchia)	2
116	Codogno - Meleti		2
123	S. Angelo – Valera Fratta		3
124	Cadilana – Abbadia Cerreto		3
125	Graffignana - Livraga		3
126	Ospedaletto - Codogno	Da inizio a S.S.9	2
138	Pandina		2
140	Borgo S.G. - Tavazzano	Da Borgo S.G. a Lodi Vecchio	3
140	Borgo S.G. - Tavazzano	Da S.S.235° Borgo S.G. tratto all	3
140	Borgo S.G. - Tavazzano	Da rotatoria S.P.115 a Via Emilia	2
141	Brembio - Somaglia		3
142	Casalpusterlengo -Somaglia		3
143	Secugnago- Turano		3
144	C.na Colombina –C.na Vinzaschina		3
145	San Fiorano- San Rocco	Da San Fiorano a Santo Stefano	3
145	San Fiorano- San Rocco	Da Santo Stefano a termine	2
158	Villavesco- Cassino D’Alberi		3
159	Sordio - Dresano		1
166	Casaletto - conf.Pavese		3
167	Sant’Angelo- Motta Vigana		3
168	Secugnago - Livraga		3
169	Via Emilia - Cavenago	Da S.S.9 a S. P.26	3
169	Via Emilia - Cavenago	Da S.P. 26 a termine	2
181	Zelo B. P. – Lavagna	Da cimitero Merlino a Merlino paese	3
181	Zelo B. P. – Lavagna dir.		3
185	Crespiatica - Dovera	Da confine centro abitato a term. Strada di dir.	3
185	Crespiatica – Dovera	Da S.S. 235 a Crespiatica	3
186	Muzza - S. Martino- Via Emilia		2
187	Muzza - Massalengo		3
188	Muzza - Villanova		3
189	Graffignana - Conf. Miradolo T.		3
190	Borghetto – Via Emilia		3
191	Mairano - Basiasco		2
192	Terranova - Bertonico		2
193	Maleo - Corno G.		3
194	Corno V. –Corno G.		3
195	Corno V. – Caselle Landi		3
196	Meleti - Maccastorna		3
201	Zelo B. P. - Comazzo	Da ex S.S.415 a cimitero Merlino	3
201	Zelo B. P. - Comazzo	Da cimitero Merlino a fine tracciato	3
202	Montanaso - Quartiano	Da Lodi a S. P. 16	2
202	Montanaso - Quartiano	Da S. P. 16 a Quartiano	3
204	Salerano - conf. S. Zenone		3
205	Salerano - Marudo e dir.		3
206	Livraga - Senna Lod.		3
213	S. Giacomo – Rovedara		3
218	Casalmiocco – Villavesco		3
219	Casalmiocco – conf.Vizzolo P		3
222	Casalpusterlengo - Turano		3
223	Somaglia - Guardamiglio		3
237	Turano - Cavenago		3

243	Castelnuovo – Maccastorna		3
244	S. Fiorano - Via Emilia e dir.		3
Ex.SS.234	CODOGNESE		1
Ex.SS.235	DI ORZINUOVI		1
Ex.SS.412	DELLA VAL TIDONE		1
Ex.SS.415	PAULLESE		1
Ex.SS.472	BERGAMINA		2
Ex.SS.591	CREMASCA		2

ART. 25

ESECUZIONE DEI LAVORI E MANUTENZIONE

1. Durante l'esecuzione dei lavori, il personale incaricato dell'ufficio Strade della Provincia ha libero accesso al cantiere, sia per controllare che vengano osservate tutte le condizioni della concessione, sia per fornire disposizioni e prescrizioni all'atto dell'esecuzione dei lavori.
2. Il cantiere dovrà essere dotato di un adeguato segnalamento nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 31 del Regolamento C.d.S. nonché del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziato per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".
3. Le opere da eseguirsi non devono recare danno al piano viabile e sue pertinenze, né aggravio all'Ente proprietario al fine della manutenzione stradale ordinaria e straordinaria.
4. La manutenzione delle opere eseguite, del corpo stradale e sue pertinenze è sempre a carico dell'utente per l'intera durata della concessione o autorizzazione e sarà cura del responsabile di zona del servizio strade verificare che vi provveda correttamente.
5. L'esecuzione delle opere o dei lavori oggetto della concessione od autorizzazione deve avvenire nel pieno rispetto delle norme fissate nel provvedimento di concessione o di autorizzazione.
6. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o concessione o l'insufficiente manutenzione delle opere, comporta la revoca della stessa, oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI del Codice della strada.
7. L'Ente proprietario è comunque sollevato da ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivarne ai terzi durante l'esecuzione dei lavori e per mancata osservanza delle prescrizioni impartite al fine della manutenzione.
8. Il personale incaricato del Settore Strade può, in qualsiasi momento, prescrivere al soggetto autorizzato/concessionario ulteriori interventi al fine di evitare pericoli per la circolazione o danni al corpo stradale e sue pertinenze.
9. In caso di inadempimento, i lavori saranno eseguiti d'ufficio e le spese occorrenti verranno addebitate al soggetto autorizzato.

ART. 26

CONTROLLO ESECUZIONE OPERE. FINE LAVORI.

1. Una copia del provvedimento di autorizzazione/concessione/nulla osta, è destinata al Capo Cantoniere di zona, che dovrà accertare il regolare svolgimento dei lavori.
2. Il titolare del provvedimento autorizzativo deve comunicare alla Provincia via mail o pec l'inizio dei lavori entro tre giorni antecedenti l'avvio dell'attività.
3. Al termine dei lavori il titolare dell'autorizzazione/concessione/nulla osta permanente dovrà far pervenire la comunicazione di fine lavori comprensiva di certificato di regolare esecuzione debitamente sottoscritto da tecnico abilitato, il quale attesti che i lavori risultano eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni attribuite nel provvedimento autorizzativo, corredata, per i soli accessi, da documentazione fotografica.
4. Successivamente gli Uffici tecnici accertano, con apposito sopralluogo, l'effettiva conclusione dei lavori avvalendosi del supporto del personale svolgente funzione di Capo Cantoniere di zona, che dovrà accertare la regolarità del ripristino di manto e segnaletica stradale, redigendo rapporto liberatorio, attestante l'assenza di visibili difetti o fattori ostativi allo svincolo della cauzione.

ART. 27

FASCE DI RISPETTO

Le fasce di rispetto lungo le strade provinciali sono quelle stabilite dal nuovo Codice della Strada (art. 16) e dal relativo Regolamento (art. 26,27,28), in relazione alla classificazione di cui all'art. 23 della presente parte di regolamento come segue:

Fuori dei centri abitati:

1. le distanze dal confine stradale nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere di norma inferiori a:
 - m 30 per le strade di tipo C;
 - m 20 per le strade di tipo F,
2. all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale e comunale, nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, le distanze dal confine stradale non possono essere inferiori a:
 - m 10 per le strade di tipo C;
3. per aprire canali, fossi, o nell'eseguire qualsiasi escavazione, lateralmente alla strada, la distanza dal confine stradale non può essere inferiore alla profondità del canale, fosso od escavazione, ed in ogni caso la distanza dal confine stradale non può essere inferiore a mt 3,00.
4. per impiantare alberi lateralmente alle strade, la distanza dal confine stradale non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo, e comunque non inferiore a mt 6,00.
5. per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore a mt 1,00 sul terreno, la distanza dal confine stradale non può essere inferiore a mt 1,00.
6. per le recinzioni di altezza superiore a mt 1,00 costruite lateralmente alle strade con siepi morte in legno, reti metalliche, fili e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre cm 30 dal suolo, e per quelle inferiori a m 1 sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre cm 30 dal suolo, la distanza dal confine stradale non può essere inferiore a mt 3,00.
7. per le recinzioni di altezza non superiore a mt 1 costruite lateralmente alle strade con siepi morte in legno, reti metalliche, fili metallici e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre cm 30 dal suolo, la distanza dal confine stradale non può essere inferiore a mt 1,00.
8. per i muri di cinta a parete piena superiore a mt 1,00 valgono le stesse distanze di rispetto per i fabbricati.
9. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate ai punti 1 e 2, deve aggiungersi l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite dal Regolamento del N.C.d.S., e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
10. Nelle curve, all'interno delle stesse, devesi assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le seguenti distanze:
 - nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a m 250 si osservano le fasce di rispetto di cui ai precedenti commi;
 - nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a m 250, la fascia di rispetto delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale, in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.

All'interno dei centri abitati:

Si richiama integralmente il comma 2 e 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 285/92 "N.C.d.S."

In ogni caso all'interno dei centri abitati, così come definiti dall'art. 4 del Codice della strada, sono attuate le norme degli strumenti urbanistici vigenti e dei regolamenti comunali.

Le opere saranno eseguite successivamente al rilascio dell'autorizzazione comunale previa e, dopo il rilascio del nulla osta della Provincia, secondo le norme vigenti in materia;

ART. 28
ACCESSI E DIRAMAZIONI

Ai fini della presente norma, si definiscono:

- a) accessi: le immissioni per veicoli e pedoni da un'area o da un edificio privato alla strada di uso pubblico;
 - b) diramazioni: le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico.
1. Gli accessi alle strade provinciali di qualsiasi tipologia, sono da considerarsi punti di pericolo per la circolazione stradale e per gli utenti della strada. La loro autorizzazione normata dal Nuovo Codice della

Strada, in particolare dall'art. 22 e dagli artt. 44-45-46 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, deve pertanto garantire il minimo danno e la massima sicurezza possibile per gli utenti sopracitati. La conformazione degli accessi dovrà essere pertanto definita conformemente alle norme vigenti in materia di costruzione delle strade ed in particolare delle intersezioni stradali. A tale proposito, fermo restando che ogni singolo caso sarà valutato discrezionalmente dai tecnici provinciali in relazione alle condizioni locali, la Giunta Provinciale provvede ad individuare le tipologie per la formazione degli accessi privati e pubblici alle strade provinciali, sia sulla base del Traffico Giornaliero Medio dell'arteria interessata, sia dei valori e della tipologia del traffico generato dall'insediamento che deve accedere alla Strada provinciale stessa.

2. Indicativamente le tipologie di accesso che devono essere considerate sono quelle riportate nella seguente

TABELLA "G" TIPOLOGIA ACCESSI ALLE STRADE PROVINCIALI

- a) A raso con raccordo dei cigli
- b) A raso con raccordo dei cigli **con sola svolta a destra**
- c) A raso con corsie di accelerazione e decelerazione
- d) A raso con corsie di accelerazione e decelerazione **con sola svolta a destra**
- e) A raso canalizzato
- f) A raso con rotatoria.

TABELLA "G"

CARICO VIABILISTICO INDOTTO	TRAFFICO GIORNALIERO MEDIO			
	T.G.M. 0 - 3000	T.G.M. 3000 -7500	T.G.M. 7500-15000	T.G.M. OLTRE 15000
Fino a 20 autovetture/die (accessi privati)	a	a/c	B	d
Da 20-150 autovetture/die. Fino a 20 Autocarri (piccoli insediamenti)	c	c/e	d/e	d
Oltre 150 autovetture e fino a 50 autocarri	c/e	e	d/e/f	d/f
Oltre 50 autocarri	e	d/e/f	d/e/f	d/f

3. Prioritariamente si opterà, in qualsiasi situazione per la realizzazione di intersezioni del tipo b) e d);
4. Al di fuori dei centri abitati, quando ammessi, gli accessi potranno essere dotati di cancello a condizione che sia arretrato rispetto al ciglio bitumato delle seguenti misure minime:
- ml. 2.00 per gli accessi pedonali
 - ml. 6.00 per gli accessi carrai destinati ad autovetture
 - ml. 12.00 per accessi carrai destinati ad autocarri leggeri
 - ml. 20.00 per accessi a insediamenti produttivi, commerciali o simili.
5. L'area di accesso ed i suoi raccordi dovranno essere pavimentati con materiale di tipo uguale a quello della strada. Dovrà essere evitato lo scolo delle acque sulla sede stradale, mentre a norma del Codice della Strada dovrà essere garantito il deflusso delle acque dalla strada provinciale.
6. Gli innesti su strade provinciali di strade pubbliche o private dovranno essere costruiti con raccordi o isole di traffico, fatte salve le prescrizioni più restrittive in casi particolari.
7. Nelle curve di raggio superiore a ml. 200 potranno essere autorizzati accessi solo se le condizioni di visibilità e sicurezza del transito lo consentono.

8. Nelle curve di raggio inferiore a ml. 200 non potranno essere costruiti accessi a distanza inferiore a ml.100 dalle tangenti delle curve. Tale distanza potrà anche essere superiore e verrà fissata, di norma, in misura inversamente proporzionale al raggio della curva stessa, tenuto conto anche dell'importanza della strada e della visibilità consentita.
9. Le diramazioni, sia pubbliche che private, delle strade provinciali dovranno essere costruite, per un tratto di almeno ml.50, con materiali di buona consistenza e pavimentate in modo analogo alla strada provinciale. Tale tratto potrà essere aumentato in relazione alle condizioni altimetriche; potranno altresì essere prescritte opere per il deflusso delle acque e per l'arresto dei detriti.

ART. 29

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

1. Sulle strade di tipo "C" gli accessi, in numero tassativo di due, per accedere e uscire dalle aree di servizio debbono distare uno dall'altro minimo ml. 30.00 e devono essere autorizzati previa presentazione secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. L'aiuola spartitraffico posta fra i due accessi deve avere una larghezza in senso trasversale alla strada minima di ml. 1.00 e distare dal ciglio asfalto minimo ml. 1,50.
3. I lavori di escavazione per la costruzione delle cisterne debbono essere eseguiti nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 19 del nuovo Codice della Strada e dell'art. 26, comma 1 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.
4. E' vietata l'istituzione di accessi relativi a distributori di carburanti liquidi e gassosi:
 - a. in corrispondenza di incroci, biforcazioni o diramazioni a distanza inferiore a mt.95 a partire dal punto di incontro degli allineamenti dei bordi interni delle carreggiate costituenti bivio. Nel caso in cui gli allineamenti medesimi fossero raccordati da una curva, la suddetta distanza, non inferiore a mt. 95, deve partire dal punto di tangenza della curva stessa;
 - b. lungo tratti di strada in curva, come definita dall'art. 3, comma 1, lettera 20), e comunque con raggio di curvatura inferiore a mt. 300;
 - c. in corrispondenza di tratti di strada con pendenza superiore al 5%;
 - d. a distanza inferiore a m.95 sia dai dossi, sia dai punti di tangenza delle curve stradali;
 - e. lungo strade Provinciali e comunali costituenti bivio con le statali a distanza inferiore a mt.95 dal bivio stesso, misurata con i criteri di cui al punto a) restando ferme le distanze stabilite per le strade costituenti itinerario internazionale nei vigenti accordi internazionali;
 - f. in corrispondenza dei passaggi a livello con o senza barriera, ai fini della sicurezza ed ai fini dell'avvistamento della prescritta segnaletica ad una distanza minima di mt. 200 misurati fra la rotaia più vicina e l'estremo più prossimo dell'impianto;
 - g. lungo le sole strade di Cat. "F" a distanza inferiore a mt.100 da accessi di rilevante importanza, considerando entrambe le direttrici di marcia. A base della valutazione dell'importanza dell'accesso si deve tenere conto della destinazione dello stesso (alberghi, motels, ristoranti, bar provvisti di piazzale di sosta, parcheggi pubblici, centri commerciali, ecc.) nonché dei relativi flussi di traffico.
5. Gli accessi lungo le strade provinciali e regionali, delle stazioni di rifornimento e delle stazioni di servizio, devono essere in numero di due e realizzati secondo il tipo b) previsto nella tabella di cui sopra intervallati da uno spartitraffico della lunghezza minima, misura lungo il fronte stradale, di m. 30.
6. All'interno dei centri abitati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, del D.P.R. 495/92, sono applicabili le deroghe in capo ai Comuni di cui all'art. 46, comma 6 dello stesso decreto.
7. Nel caso che l'area di servizio sia ubicata lungo una strada classificata come extraurbana secondaria – categoria C -, gli accessi all'area sono collegati a idonee corsie di accelerazione e decelerazione, a seconda delle necessità dovuta al volume del traffico veicolare valutata dalla U.O. Concessioni (vedi tabella E).
8. Per lo spartitraffico si consiglia una larghezza non inferiore a mt. 1,00 e non eccedente i mt. 1,50, delimitato da cordolo rialzato la cui altezza misurata a partire dal piano della banchina stradale, dovrà essere compresa tra 20 e 30 cm.
9. Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere ubicato di norma a non oltre mt. 2,50 dal ciglio bitumato della strada e comunque sempre in allineamento alla segnaletica marginale: su tale spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni od altro eccedenti l'altezza di mt. 0,70 misurata sul piano della banchina stradale.
10. I distributori e relativi serbatoi interrati devono essere sempre ubicati ad una distanza minima di m. 10,00 **dal confine stradale ovvero dal confine di proprietà.**
11. Del pari è consentita l'installazione di adeguata pensilina, a copertura dell'isola destinata agli erogatori di carburante, purché i sostegni della medesima siano impiantati a non meno di m. 5,00 dal confine di

proprietà stradale e l'aggetto della pensilina stessa non superi in proiezione orizzontale il ciglio dell'aiuola spartitraffico.

12. Ove sia strettamente necessario per la sicurezza della viabilità, è consentito l'abbattimento degli alberi facenti parte dell'alberatura stradale, salvo l'eventuale vincolo della Soprintendenza ai Monumenti, dell'Ente Provinciale del Turismo e dell'Ispettorato dell'Agricoltura e Foreste e previa corresponsione del relativo valore e risarcimento danni.
13. L'autorizzazione provinciale alla realizzazione dell'accesso è subordinata a quella di competenza comunale o di altri Enti all'esercizio dell'impianto.
14. Tale domanda, oltre a quelli previsti nel precedente art. 4, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
 - a. planimetria scala 1/500 con la posizione dell'impianto rispetto agli incroci, biforcazioni, curve;
 - b. planimetria scala 1/200 comprendente tutti i particolari costruttivi dell'impianto, compreso il fronte di accesso e di spartitraffico, l'ubicazione e superficie del chiosco e dei vari servizi, l'ubicazione delle colonnette, dei serbatoi e loro capacità da cui risulti, altresì, in linea tratteggiata, il confine della proprietà stradale, in modo da poter individuare la parte di area pubblica occupata dall'impianto e dagli eventuali sbancamenti di visuale;
 - c. sezione tipo comprendente la sagoma stradale e l'impianto stesso con i particolari costruttivi delle opere occorrenti per lo scolo delle acque e la distanza dal confine stradale dei serbatoi ed impianti interrati nel rispetto degli artt. 16 e 17 del C.d.S.;

bozzetto in scala e colori degli eventuali cartelli pubblicitari in dotazione all'impianto (per i cartelli pubblicitari dovrà essere presentato opportuna istanza ai sensi del titolo 4 del Capo II della parte del presente regolamento attinente il "L'installazione di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali o in vista di esse".

15. La pavimentazione dei piazzali a servizio degli impianti deve essere per qualità, tipologia e portanza non inferiore a quella del piano viabile della strada prospiciente. Lo stesso dicasi per la pavimentazione degli accessi che deve essere inoltre attestata, senza soluzione di continuità, alla carreggiata stradale.
16. Per gli impianti distributori di carburanti liquidi e gassosi che ricadano lungo un tratto di strada in zona in cui la conformazione del terreno, lungo i lati del tratto medesimo, sia tale da menomare, anche parzialmente, la visibilità, si prescrive che, in corrispondenza degli accessi deve essere garantita, anche mediante opportuni sbancamenti, una visibilità minima corrispondente ad un triangolo rettangolo con cateti di m. 95 e di m. 3 misurati rispettivamente lungo il bordo bitumato della carreggiata e lungo la normale a questo in corrispondenza dell'estremo dell'accesso più sfavorevole.
17. Nel caso in cui in luogo delle banchine stradali esistano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico della stazione di distribuzione carburanti deve essere sistemata a marciapiede, avente le stesse caratteristiche dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi.
18. Dovrà essere perfettamente garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali ed a tal fine si precisa che la relativa sezione non dovrà assolutamente essere alterata, quant'anche sia necessario procedere alla loro copertura.
19. Le acque di qualsiasi genere provenienti dalle stazioni di distribuzione carburanti e dai servizi annessi dovranno essere disciplinate secondo i migliori dettami della tecnica ed allontanate, senza recare molestia alcuna alle pertinenze stradali. Ne è vietato lo scarico od il convogliamento nelle opere idrauliche a servizio della strada pubblica.
20. E' assolutamente vietato che un impianto di distribuzione carburanti abbia contemporaneamente accessi su due o più strade pubbliche.
21. Per effetti della costruzione degli impianti di che trattasi è consentita l'occupazione, in via precaria dei terreni di proprietà stradale fiancheggianti la piattaforma stradale (scarpate di sedi in rilevato/trincea da incorporare nel piazzale di servizio) che, in ragione del canone di occupazione spazi e suolo pubblico, è previsto un corrisposto a titolo di indennizzato applicando un coefficiente moltiplicatore pari a 3: prescritta altresì l'apposizione sulla superficie occupata di cippi di confine, recanti la sigla P.L., che identifichino esattamente ed inconfutabilmente la zona di occupazione.
22. L'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti è subordinata al rispetto dell'art. 61 del Reg. C.d.S.. Sono inoltre richiamate le norme delle intersezioni stradali, in particolare il Decreto 19.04.2006 "Caratteristiche geometriche degli elementi dell'intersezione", inerenti l'eventuale realizzazione di corsie di decelerazione ed accelerazione di cui al comma 5.

ART. 30 ATTRAVERSAMENTI

1. L'esecuzione di attraversamenti trasversali e longitudinali con condutture, tubazioni o cavi deve di norma essere eseguita con sistemi che non comportino effettuazioni di scavi a cielo aperto (perforazione direzionale, perforazione guidata, trivellazione orizzontale controllata o tecnologie equivalenti).
2. La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo, viene approvata preventivamente dalla Provincia in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni del traffico. In ogni caso lungo i tratti stradali ove si rende necessaria a norma di legge l'istallazione di barriere di ritenuta e protezione marginale, la profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento, dall'estradosso dell'infrastruttura, non può essere inferiore a ml.1.30. Le infrastrutture preferibilmente devono essere posate in fascia di rispetto solo in caso di comprovata necessità sarà concesso posare le condutture in banchina e in casi di assoluta impossibilità a soluzioni alternative, in carreggiata. Eventuali modifiche all'estradosso da rispettare dovranno essere segnalate sull'autorizzazione rilasciata dalla Provincia. Qualora la posa delle tubature e suoi accessori dovesse interessare le pertinenze stradali, esternamente alla carreggiata, potranno essere di volta in volta, autorizzate differenti profondità di posa in relazione allo stato dei luoghi e alla presenza contestuale di altri servizi, in ogni caso alle profondità previste dalla legislazione vigente.
3. Lo scavo dovrà essere eseguito a tratte di lunghezza massima non superiore a m 150, dovrà essere concordato con il personale tecnico della Provincia in funzione della natura del terreno, delle esigenze del pubblico transito, delle necessità organizzative di cantiere; prima di iniziare lo scavo della tratta successiva, la precedente dovrà essere interamente interrata.
4. Lo scavo per la posa delle condutture sotterranee attraversanti la strada dovrà normalmente essere realizzato mediante spingitubo o mezzo analogo. Solo in caso di comprovata impossibilità sarà consentito lo scavo a cielo aperto eseguito durante le ore di completa visibilità, metà carreggiata per volta, allo scopo di permettere il transito stradale osservando tutte le norme di sicurezza.
5. Gli attraversamenti effettuati con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori dalla carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più il maggiore franco di sicurezza relativo al tipo di impianto. L'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata. Per gli impianti per la pubblica illuminazione si rimanda al successivo comma 10.
6. La progettazione degli attraversamenti sia di in sotterraneo che in strutture sopraelevate deve essere approvata dalla Provincia prima del rilascio della concessione.
7. Per gli attraversamenti longitudinali l'accesso ai cunicoli deve essere di norma realizzato fuori dalla carreggiata e preferibilmente nelle zone di pertinenza o sui marciapiedi stradali.
8. L'attraversamento trasversale mediante le tecnologie di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere eseguito senza manomettere il piano viabile, banchine comprese; la tubazione, onde permettere eventuali riparazioni senza mai interferire con la sede stradale, dovrà essere collocata all'interno di un tubo di protezione il cui estradosso dovrà avere una profondità minima di cm.130 rispetto al piano viabile.
9. La tubazione di protezione sarà prolungata su ciascun lato di almeno ml.1.00/1.50 a seconda della tipologia della sede stradale, dell'orografia dei luoghi e delle condizioni idrauliche esistenti, oltre i cigli esterni dei fossi stradali e dovrà sotto passare i fossi stessi con un margine di almeno cm.30 rispetto alla loro quota di fondo, onde consentire eventuali futuri espurghi o approfondimenti.
10. I tubi di sfiato delle condotte gas dovranno essere posizionati al di fuori della carreggiata e delle banchine e il più possibile sul confine di proprietà stradale.
11. Qualora, per comprovati e dettagliati motivi tecnici, si renda necessario effettuare il taglio della strada, lo stesso avverrà nel rispetto delle modalità che seguono:
 - a. prima dell'inizio dei lavori per ogni tratto di strada dovranno essere presi accordi con il competente Servizio Strade della Provincia per il sopralluogo al fine di stabilire posizioni, modalità, tempi di esecuzione e quant'altro necessario per una completa visione dei lavori;
 - b. gli scavi, la cui profondità non potrà essere inferiore a cm.130, vanno effettuati in modo tale da garantire quanto prescritto alla successiva lettera c) ed in modo tale da evitare movimenti franosi del corpo stradale; per gli scavi da effettuarsi in banchina la distanza minima dal ciglio bitumato all'inizio dello scavo non deve essere inferiore a cm. 50;
 - c. per gli scavi da effettuarsi sul manto bitumato si dovrà procedere, preventivamente al taglio della pavimentazione con apposita macchina fresatrice o martello pneumatico, in base ad accordi con il Responsabile dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio prima dell'inizio dei lavori; il materiale di risulta dovrà essere trasportato a rifiuto fatta eccezione per i casi di cui alla successiva lettera e);

- d. al termine di ogni turno di lavoro gli scavi dovranno essere chiusi in modo da non costituire pericolo per la circolazione stradale. A tal fine deve essere garantita la pulizia della strada ed in particolare lo sgombero totale dei mezzi e dei materiali. La chiusura dovrà essere effettuata con conglomerato bituminoso e dovrà essere evitata la presenza in superficie di materiale instabile o non legato;
- e. il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito secondo le stratigrafie impartite dalla Provincia in relazione al traffico caratteristico ed alle condizioni locali, fermo restando la seguente stratigrafia minima: strato di sabbia per l'altezza strettamente necessaria alla copertura del servizio fino a cm.20 sopra il suo estradosso; per la restante parte fino al primo strato di fondazione stradale, il riempimento sarà con terra appartenente alle categorie A1, A2-4, A2-5, A3 secondo la norma UNI 10600. Gli strati di fondazione dovranno essere costituiti da: cm.20 di misto granulometrico stabilizzato di idonea pezzatura e cm.15 o misto cementato a q.li 1/mc. Fino ad una quota di cm.10 più bassa rispetto alla quota del piano viabile; i restanti cm.10 dovranno essere riempiti con conglomerato bituminoso di idonea pezzatura da concordarsi con il Responsabile dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio. Tale materiale dovrà essere posto in opera a strati successivi di spessore non superiore a cm. 30, opportunamente compattati con idonei mezzi meccanici. Dovranno comunque essere usate tutte le cautele dettate dalla buona tecnica, intese a evitare che si verifichino, in seguito, avvallamenti o deformazioni del piano viabile o delle pertinenze stradali.
- f. Tutti gli scavi, dopo la posa dell'impianto, saranno riempiti con materiale idoneo ben costipato secondo le prescrizioni contenute nelle singole concessioni. Le pavimentazioni danneggiate, saranno ripristinate a cura e spese del concessionario con i seguenti spessori :
- 50 cm. di misto granulare naturale, stabilizzato granulometricamente e/o con legante naturale o artificiale 0-80
 - 15 cm. di misto granulare stabilizzato con elementi delle dimensioni massime di mm. 20, stabilizzato granulometricamente e/o con legante naturale o artificiale 0- 20
 - 10 cm. compressi di tout-venant bitumato granulometria 0-30;
 - 4 cm. compressi di strato di collegamento (Binder conglomerato 0- 20 compressi;
- e potranno essere modificati a secondo dell'importanza della strada.
- Successivamente alla posa di tali strati, che dovranno arrivare a filo della pavimentazione esistente, si procederà alla fresatura della sezione di scavo maggiorato di almeno m 5,00 per parte eventualmente estensibili in relazione alla larghezza dello scavo e allo stendimento successivo del tappeto di usura, costituito da conglomerato bituminoso 0-12 nello spessore di cm. 3 compressi. Nel caso di tagli longitudinali in carreggiata, il ripristino del manto d'usura potrà essere effettuato per la semicarreggiata interessata al taglio, ovvero dell'intera carreggiata nel caso in cui il taglio interessi, anche a tratti, ambedue le corsie di marcia. Il raccordo con la pavimentazione esistente dovrà risultare eseguito a regola d'arte secondo le modalità sopra definite.
- g. ove gli scavi interessino la carreggiata, la pavimentazione e la segnaletica stradale orizzontale dovranno essere rifatte se e come esistenti. In ogni tempo e per tutta la durata dell'autorizzazione, il concessionario è tenuto ad effettuare la manutenzione ed i ricarichi eventualmente necessari nel tratto di strada interessato dai lavori;
- h. allo scopo di evitare ulteriori tagli della sede stradale per i successivi 5 anni, dovranno essere predisposti gli allacciamenti ad eventuali future derivazioni d'utenza;
- i. al termine della realizzazione degli attraversamenti stradali trasversali il ripristino sarà eseguito su tutta la carreggiata stradale e dovrà avere una larghezza minima di ml.5.00 a destra e a sinistra dello scavo, previa fresatura della pavimentazione esistente, per una profondità minima di cm.4.00; il ripristino dovrà avvenire senza la formazione di cunette o dossi in corrispondenza dell'attraversamento;
- j. gli eventuali chiusini di ispezione ricadenti sulla carreggiata dovranno essere in ghisa, con coperchio del tipo autobloccante al telaio; il concessionario dovrà farsi carico di mantenerli costantemente alle quote della pavimentazione stradale, qualunque variazione essa subisca a seguito di ripristini o rifacimenti;
- k. sia negli attraversamenti longitudinali che in quelli trasversali la striscia di pavimentazione tagliata con macchina taglia-asfalto dovrà avere una larghezza di almeno cm.40 (20+20) superiore a quella prevista per la condotta, in modo da limitare al minimo eventuali sbavature; la profondità del taglio non potrà essere inferiore all'intero spessore della pavimentazione;
- l. la pulizia della superficie interessata dal ripristino va effettuata con spazzolatrice aspirante e stesa di mano d'attacco con emulsione di bitume;
- m. la sigillatura delle riprese va eseguita con mano di emulsione bituminosa;

- n. il riempimento degli scavi eseguiti nella banchina stradale dovrà essere effettuato, di norma, con misto stabilizzato di frantoio, bagnato e compattato a piccoli strati con mezzo idoneo, fino a perfetta chiusura e fino alla quota primitiva della banchina stradale. Qualora, per la presenza di un servizio pubblico esistente, lo scavo in banchina venga autorizzato ed eseguito a filo del ciglio bitumato, o comunque ad una distanza da questo inferiore alla profondità del medesimo, dovrà essere adottato lo stesso tipo di riempimento previsto alla precedente lettera d).
12. Per i sostegni delle linee di pubblica illuminazione di nuova realizzazione, la distanza sarà fissata in funzione delle condizioni locali con riguardo alla sicurezza del transito; in ogni caso la distanza minima non potrà essere inferiore a ml. 3.00; sarà richiesta la predisposizione di adeguate protezioni nel caso si renda impossibile installare il sostegno a detta distanza.
 13. Qualora si verifichi, per gli allacciamenti alle reti di pubblici servizi, l'impossibilità di alloggiare la tubazione alla profondità prevista dal presente Regolamento, l'intervento sarà concordato singolarmente con i tecnici del Settore Strade.
 14. Prima dell'inizio di qualsiasi lavoro soggetto a concessione, come pure prima del ripristino definitivo degli scavi eseguiti sul piano stradale, deve essere data comunicazione alla Provincia, segnalando il nominativo dell'Impresa esecutrice e del tecnico direttore dei lavori.
 15. Le opere in muratura od altre che in qualsiasi modo venissero danneggiate nell'attraversamento dei manufatti per la posa dei tubi verranno sollecitamente ripristinate dal concessionario con gli stessi tipi di materiali preesistenti.
 16. Ogni lavoro di modifica alle opere in muratura delle tubazioni dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Provincia e sottostare all'osservanza delle prescrizioni dalla stessa impartite.
 17. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario è obbligato a sua cura e spese a disporre i materiali con le cautele idonee a mantenere possibile la circolazione e sicuro il transito, a delimitare con opportuni ripari ben visibili gli scavi e gli altri lavori intrapresi, a collocare in caso di sbarramento o deviazione anche parziale del traffico, un numero sufficiente di cavalletti a strisce bianche e rosse, e apporre, distribuendoli ad opportuna distanza, i regolamentari segnali di pericolo e di lavori in corso. Durante la notte o in caso di scarsa visibilità, le segnalazioni dovranno essere provviste di fanali a luci rosse e dispositivi a luce riflessa rossa. Il corretto funzionamento dell'impianto segnaletico dovrà essere garantito da un opportuno servizio di guardia.
 18. Il concessionario dovrà attenersi scrupolosamente all'osservanza delle norme contenute nel Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285 del 30/04/92 e art. 21 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/92 e art. 30 e successive modifiche D.P.R. n. 610 del 16/09/96 art. 26.
 19. Al termine dei lavori il concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla Provincia. Solo dopo tale comunicazione la Provincia eseguirà il collaudo di cui all'art. 67, comma 5 del Regolamento del nuovo Codice della Strada.

ART. 31 MURI DI SOSTEGNO

1. Nella costruzione dei muri di sostegno dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
 - a. i muri di sostegno dovranno avere andamento parallelo all'asse stradale e senza avere sporgenza;
 - b. la loro struttura e le loro dimensioni dovranno essere tali da resistere alle spinte delle terre, degli eventuali sovraccarichi e spinte sismiche, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa tecnica;
 - c. dovranno essere muniti di retrostante drenaggio;
 - d. non dovranno essere più alti del terreno da sostenere;
 - e. oltre la loro facciavista non potranno essere posti corpi aggettanti;
 - f. la loro costruzione deve avvenire arretrata almeno di mt. 1,50 rispetto alla linea determinata dal piede della scarpata da sostenere, salvo che non esistano allineamenti precostituiti;
 - g. le acque provenienti dal terreno dovranno essere raccolte in apposita cunetta e scaricate nella fossetta stradale mediante pozzetto ricavato posteriormente al muro;
 - h. le parti terminali del muro dovranno essere adeguatamente raccordate alla scarpata.
2. La domanda, oltre a quanto già contenuto nel precedente art. 4, dovrà essere corredata dai calcoli statici ai fini della stabilità ed a termine dei lavori la cauzione potrà essere svincolata con la presentazione del collaudo statico dell'opera.

ART. 32 OCCUPAZIONE DELLA BANCHINA/SCARPATA

1. Le occupazioni di scarpata possono essere concesse per costruire accessi alle proprietà laterali, per impianti ecc..

2. Il permesso di occupare le scarpate stradali o di eseguire su di esse rinterri o tagli non conferisce al concessionario la proprietà della scarpata stessa.
3. Tanto i rinterri che gli scavi dovranno essere sistemati con scarpate regolari e la loro superficie dovrà essere limitata al minimo indispensabile.
4. I rinterri e le scarpate laterali potranno essere sostenuti da muri che non dovranno elevarsi oltre il piano stradale nel caso di rinterri e superare in altezza la scarpata da sostenere in caso di tagli.
5. I rinterri ed i tagli dovranno essere praticati in maniera da non alterare lo scolo delle acque che scorrono regolarmente sulla strada.

ART. 33

SCARICO DELLE ACQUE NEI FOSSI LATERALI STRADALI

1. E' vietato lo scarico nei fossi e nelle cunette stradali di acque luride, rifiuti industriali o acque comunque inquinate.
2. Con apposita concessione possono essere ammessi scarichi di acque meteoriche provenienti da aree cortilive coperte o agricole nelle opere idrauliche stradali, in misura non superiore alla capacità di smaltimento delle stesse.
3. Ai fini del rilascio della concessione/autorizzazione, dovrà essere inoltrata apposita domanda sulla quale dovranno essere indicati:
 - a. per lo scarico di acque meteoriche: superficie scolante della massima portata idrica adottata nel fosso;
 - b. per lo scarico di acque provenienti da insediamenti artigianali, commerciali e/o ricettivi: stima della portata idrica adottata nel fosso e sistemi di depurazione scelti.
4. Sono ammessi gli scarichi di acqua provenienti da insediamenti produttivi unicamente se depurati e comunque aventi le caratteristiche chimiche previste dalla vigente normativa in materia di scarichi in acque superficiali. Lo scarico deve essere autorizzato dall'Ente competente ai sensi di legge.
5. I soggetti autorizzati allo scarico di liquidi nei fossi stradali sono tenuti alla manutenzione del fosso stesso per garantirne l'efficienza idraulica. La manutenzione sarà estesa a tutto il fosso interessato dallo scarico fino al punto di confluenza con un collettore di ordine idraulico superiore.
6. Qualora venga accertata la mancata manutenzione del fosso, la Provincia ha facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori necessari, addebitandone le spese al concessionario inadempiente al quale, persistendo l'inadempienza, può essere revocata l'autorizzazione allo scarico, previa elevazione di verbale di contestazione ai sensi dell'art. 15 del C. d. S.
7. Nel caso in cui la verifica idraulica non risulti soddisfacente, l'interessato può presentare progetto di adeguamento delle opere stradali ed idrauliche conseguenti all'immissione. Tali opere possono essere autorizzate se compatibili con la struttura stradale. Le spese ed ogni altro onere sono a carico del richiedente.
8. Allo sbocco dello scarico della fossetta stradale dovrà essere costruito un manufatto in muratura che fissi invariabilmente la sezione della fossetta stradale e la luce di immissione.
9. In relazione alla quantità delle acque convogliate nel fosso stradale saranno prescritti i lavori necessari per non alterare la fossetta stessa quali allargamenti, rivestimenti, briglie, e quant'altro ritenuto necessario.
10. La Provincia può negare l'autorizzazione allo scarico qualora ravvisi che il fosso abbia caratteristiche idrauliche insufficienti allo smaltimento delle portate.

ART. 34

COPERTURA FOSSI LATERALI STRADALI

1. E' consentita la copertura dei fossi stradali o la formazione di terrapieni lungo tutto il fronte nei casi di realizzazione degli accessi e nel caso di specifica autorizzazione in deroga da parte dell'Ente gestore della strada ai fini della realizzazione di manufatti a favore della sicurezza stradale (quali, ad es., marciapiedi) se conformi agli strumenti urbanistici.
2. Laddove autorizzata, la copertura del fosso deve essere:
 - a. correttamente dimensionata e corredata da idonea relazione idrogeologica che ne definisca le caratteristiche di funzionamento in relazione alla sua collocazione territoriale;
 - b. formata con tubi autoportanti in cemento del diametro interno adeguato a consentire il regolare smaltimento delle acque piovane senza la formazione di ristagni sulla sede stradale e in genere non inferiore a mt. 0,50 oppure in p.v.c. di portata equivalente, disposti su un letto di calcestruzzo di cemento di conveniente spessore ed in modo che la loro generatrice superiore risulti più bassa dell'adiacente banchina stradale almeno di 20 cm. I tubi devono essere muniti alle estremità di muri

- di testata in calcestruzzo dello spessore di cm. 20 e con fondazioni spinte almeno a cm. 50 sotto il fondo normale del fosso;
- c. il piano superiore della copertura in calcestruzzo deve risultare allo stesso livello della sede stradale, in piano, e deve essere sagomato a cunetta alla francese, ovvero con corda di mt.1 e saetta di cm.5 , e deve avere griglie mobili e transitabili con interasse non maggiore di mt. 10/15, in modo da rendere più agevole lo spurgo della copertura;
 - d. l'asse della copertura deve corrispondere a quello del fosso;
 - e. il terreno, cui la copertura dà accesso, deve altimetricamente essere disposto o sistemato in modo che le acque non abbiano in alcuna maniera a riversarsi sulla strada, sovrastando alla copertura stessa;
 - f. la fascia di suolo derivante dalla copertura antistante la proprietà privata non può essere adibita a parcheggio e nei centri abitati deve essere divisa dalla circolazione della strada mediante la posa di cordolo spartitraffico con formazione di aiuola o marciapiede posto a mt. 1,00 dalla linea di margine stradale.

ART. 35

OCCUPAZIONI TEMPORANEE. PONTEGGI

1. Per i ponteggi dovrà essere presentata apposita richiesta corredata da relazione tecnica, documentazione fotografica ed elaborati grafici in modo da valutare l'occupazione della sede stradale.
2. In particolare dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a. la durata dell'occupazione non dovrà eccedere il termine determinato nell'autorizzazione, a partire dalla data di inizio lavori, decorso il quale l'autorizzazione si intenderà decaduta e dovrà essere rinnovata;
 - b. nel caso in cui il ponteggio venga realizzato in proprietà privata, il ponteggio dovrà essere installato e mantenuto per il tempo strettamente necessario per i lavori e dovrà essere rimosso non appena gli stessi saranno ultimati;
 - c. la superficie dovrà essere debitamente transennata e segnalata, anche durante le ore di chiusura del cantiere, in conformità a quanto disposto dal codice della strada e dal regolamento di attuazione;
 - d. in conseguenza dei lavori edili non dovrà essere danneggiato il suolo pubblico;
 - e. in seguito alla occupazione non dovrà essere in alcun modo manomessa la segnaletica stradale esistente o non dovrà esserne impedita la visione.
3. Per occupazioni temporanee inferiori ad una giornata lavorativa (a titolo esemplificativo: carico/scarico, rifornimento carburanti uso domestico, potature piante, etc.) l'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a. domanda in bollo con allegata n. 1 marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione;
 - b. planimetria in scala 1:10.000 o 1:5.000;
 - c. planimetria catastale della zona scala 1:2.000;
 - d. piante e sezioni scala 1:100 o 1:200 con l'indicazione della superficie da occupare;
 - e. documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall'altra del punto di interesse;
 - f. schemi segnaletici come da Decreto 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".

ART. 36
ONERI PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI

TABELLA "E"

TARIFE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEE (Tariffa valutata in Euro al mq/giorno artt. 45-47 D.L.von.507/93)				
	VOCI DI RIFERIMENTO	CATEGORIA 1	CATEGORIA 2	CATEGORIA 3
1.	Occupazione di suolo	€.2,29	€.1,99	€.1,32
2.	Occupazione con tende o simili	€.0,68	€.0,60	€.0,40
3.	Occupazione per fiere, festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.	€.3,44	€.2,99	€.1,98
4.	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti e da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.	€.1,14	€.0,99	€.0,67
5.	Occupazioni con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e per manifestazioni politiche culturali e sportive.	€.0,46	€.0,40	€.0,27
6.	Occupazioni con cavi e impianti di genere ed altri manufatti destinati a reti di fabbricati servizi.	€.1,14	€.0,99	€.0,67
7.	Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla Provincia.	€.2,98	€.2,60	€.1,72
8.	Occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia	€.1,14	€.0,99	€.0,67
9.	Occupazioni di carattere ricorrente e di durata non inferiore al mese	€.1,14	€.0,99	€.0,67
TARIFE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI (Tariffa valutata in Euro al mq/anno art. 44 D.L.von.507/93)				
	VOCI DI RIFERIMENTO	CATEGORIA 1	CATEGORIA 2	CATEGORIA 3
1.	Occupazione ordinaria di suolo	€.29,26	€.26,69	€. 20,94
2.	Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti	€.14,63	€.13,34	€.10,47
3.	Occupazioni con tende fisse o retrattili	€.8,78	€.8,01	€.6,29
4.	Apposizione del segnale di "divieto di sosta" sull'area antistante i passi carrai esenti da tassazione, e per occupazione con passi carrabili costruiti direttamente da comuni o dalle provincie che, risultano non utilizzabili e/o non utilizzati	€.2,92	€.2,67	€.2,10

ART. 37

RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E DANNI PROCURATI DAL CONCESSIONARIO

1. Nel caso di decadenza, revoca o rinuncia, il titolare del provvedimento autorizzativo perde i poteri ed le facoltà connessi al provvedimento ed è obbligato all'immediato sgombero ed alla rimessa in pristino dell'area pubblica eventualmente occupata o interessata, di modo che la stessa sia riconsegnata all'Ente gestore della strada nello stato preesistente.
2. Qualora l'utente non ottemperi nel termine di 6 mesi dalla scadenza della concessione o dalla sua revoca, la Provincia assegnerà un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale provvederà d'ufficio addebitando le relative spese al concessionario.

ART. 38
ATTI VIETATI

1. Su tutte le strade provinciali e loro pertinenze, è vietato:
 - a. danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterare la forma ed invadere od occupare la piattaforma e, le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
 - b. danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
 - c. impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
 - d. impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
 - e. far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
 - f. gettare o depositare rifiuti o materiale di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
 - g. apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
 - h. scaricare senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
 - i. gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa;
 - j. eseguire l'aratura dei campi ad una distanza inferiore ad 1 metro dal confine stradale;
 - k. lo spargimento di fango e detriti provenienti dai campi, causato dalla non corretta regimazione delle acque meteoriche anche in situazione di eccezionalità delle precipitazioni;
2. Chiunque viola i divieti di cui ai commi precedenti lettere a), b), g), j), e), k) è soggetto alla sanzione amministrativa e alla sanzione accessoria d'obbligo del ripristino dei luoghi di cui all'art. 15 del Codice della Strada.

